



ORIGINALE
COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



Settore IV Entrate
Servizio Entrate Tributarie e Patrimoniali

DETERMINAZIONE N. 115 DEL 08/08/2024

REGISTRO GENERALE N. 1188 DEL 20-08-2024

Oggetto: Approvazione elenco nominativo dei contribuenti tenuti al pagamento del tributo comunale Tassa Rifiuti (TARI) per l'anno 2024.

IL CAPO SETTORE IV

Premesso che il Regolamento Comunale per la disciplina della Entrate, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 26/03/1999, prevede che l'Ente può gestire direttamente le proprie entrate tributarie e non, in sostituzione del pagamento tramite Concessionario della Riscossione.

Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), come modificata dal D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito in legge 2 maggio 2014, n. 68 che all'art. 1, commi 639 e seguenti, ha introdotto, dal 1 gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, il primo costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore sul quale si basa l'IMU e il secondo collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali sui quali si basano la TARI (finalizzata alla copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti) e la TASI (destinata a finanziare i servizi indivisibili resi dal Comune).

Vista la legge n. 160 del 27/12/2019 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 – 2022" che all'art. 1 comma 738 dispone, a decorrere dal 01/01/2020, l'abrogazione della disciplina della IUC, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) che continua ad essere disciplinata dall'art. 1 c. 639 e ss. della legge 147/2013;

Visto il Regolamento per la disciplina della Tari in recepimento della delibera ARERA 15/2022, approvato con delibera di C.C. n. 65 del 27/07/2023.

Considerato il comma 688 art. 1 della legge n.147/2013, con cui è attribuito ai Comuni la piena facoltà di stabilire "le scadenze di pagamento della Tari prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale" e che il versamento della Tari è "effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali".

Visto l'art. 25 – Versamenti – del vigente Regolamento Tari che al comma 3 dispone che il versamento di quanto dovuto deve essere effettuato con un minimo di 2 rate ed un massimo di 4 rate e che il numero e la scadenza delle rate sono determinate annualmente nella delibera di fissazione delle tariffe.

Vista la delibera di C.C. n. 42 del 26/06/2024 – Approvazione Tariffe per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2024 ripartite in due rate di pari importo aventi le scadenze del 30/09/2024 e del 30/11/2024, con possibilità di versare in un'unica soluzione entro il 30/09/2024;

Accertato che il Libero Consorzio Comunale di Ragusa ha disposto per l'anno 2024 che l'aliquota percentuale, relativa al "tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale" (TEFA), da applicare deve essere pari al 5% da calcolarsi sull'imponibile della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

Vista la Delibera ARERA n. 386/2023 con la quale a decorrere dal 1 gennaio 2024, i Comuni devono aggiungere, nelle richieste di pagamento, per ogni utenza TARI attiva, due componenti perequative per consentire la copertura dei costi di gestione emergenti da due fenomeni:

- a) i rifiuti accidentalmente pescati e i rifiuti volontariamente raccolti in mare
COMPONENTE UR 1/a pari a € 0,10/utenza
- b) agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi

COMPONENTE UR 2/a pari a € 1,50/utenza

Ai sensi della suddetta delibera le due componenti perequative sono applicate a ciascuna utenza (immobile) come maggiorazione al corrispettivo dovuto per la copertura dei costi e non rientrano nel computo dei costi di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, sono aggiunte in ciascun avviso di pagamento dandone separata evidenza;

Considerato che è stata predisposta la lista di carico relativa all'elenco nominativo dei contribuenti tenuti al pagamento della Tassa per la Raccolta e lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani per l'anno 2024, comprendente n. 15.778 contribuenti, per un importo totale dei documenti di € 5.284.457,22;

Rilevato che detto elenco contiene partite definitive e non contestate;

Che per la determinazione del tributo sono state adottate le tariffe approvate per l'anno 2024 di cui alla delibera di C.C. n. 42 del 26/06/2024;

Visto l'art 31, comma 6, del vigente Regolamento per la disciplina della Tari, il quale dispone che le somme versate in eccesso possono essere, in alternativa al rimborso, compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso nell'ambito del medesimo tributo su richiesta del contribuente;

Rilevato che, a seguito di istanze di compensazione per versamenti in eccesso e/o di istanze di riesame di precedenti avvisi di pagamento presentate dagli utenti, sono stati verificati gli importi versati e ritenuti eccedenti a seguito degli intervenuti ricalcoli e sono stati rilevati i crediti per Tassa Rifiuti versata e non dovuta;

Considerato che sono conteggiati a compensazione anche le somme ancora a credito risultanti da istanze presentate per annualità precedenti ed ancora non compensate totalmente;

Valutato che le istanze di cui ai punti precedenti sono state riscontrate in quanto risultanti meritevoli di accoglimento, nonché legittime;

Considerato che nelle compensazioni contabili sono conteggiate anche eventuali debiti degli utenti, derivanti da avvisi di annualità precedenti aventi importi inferiori al minimo pagabile (€ 12,00) oppure derivanti da recupero di somme a seguito attività d'ufficio retroattive e quindi addebitati ai contribuenti nella Tari anno 2024;

Considerato altresì che sono state generate delle voci di costo a debito dei contribuenti, quali recupero di somme non calcolate e/o non versate .

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alle compensazioni di cui sopra, inserendo le somme spettanti, a riduzione (crediti) o a sommatoria (debiti) dell'importo dovuto per TARI anno 2024, fino a concorrenza delle stesse, riconoscendo eventualmente un credito o un debito per l'anno successivo;

Considerato che per la Tari anno 2024 si applica, ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.P.R. n. 158/1999, il metodo di calcolo della tariffa *“composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione”*;

Dato atto che per l'anno 2024 le somme relative alla Tefa devono essere versate in maniera diretta alla Provincia;

Ritenuto pertanto di utilizzare la modalità di pagamento tramite “bollettino PagoPa multibeneficiario” necessario a garantire il pagamento della TEFA in maniera distinta rispetto all'importo di competenza comunale, direttamente da parte dei contribuenti;

Visto il codice di Comportamento del Comune di Scicli, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 31/01/2014;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 209 del 24/11/2023 con la quale è stato approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione (P.T.P.C.T.) per il triennio 2023/2025;

Vista la determinazione del Sindaco n. 12 del 18/06/2024 di Conferma e nomina Dei Responsabili di Settore ;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 90 del 12/08/2022 con cui è stato nominato il Funzionario Responsabile dei Tributi;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 23/02/2024;

Vista la deliberazione di C.C. n. 34 del 23/04/2024 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario pluriennale 2024/2026;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.L. 18/08/2000 n. 267 e la L.R. 23/12/2000 n. 30;

DETERMINA

1. Di approvare l'elenco nominativo dei contribuenti tenuti al pagamento della TARI (tassa rifiuti) - anno 2024, comprendente n. **15.778** contribuenti, per un ammontare complessivo dei documenti di € **5.284.457,22** di cui:
 - imposta quota fissa € 1.029.623,97
 - imposta quota variabile € 3.967.530,55
 - totale imposta € 4.997.154,52
 - tributo provinciale 5% € 249.860,37
 - componente UR1A € 2.340,90
 - componente UR2A € 35.113,51
 - arrotondamento € - 9,43come specificato nel “Riepilogo generale Tariffazione anno 2024” generato a seguito dell'elaborazione degli avvisi di pagamento;
2. Di accertare l'entrata TARI 2024 per l'importo di € 4.997.154,52 al Titolo 1, Tipologia 101, Cat. 61, Cap. 001 del Bilancio di Previsione Finanziario Pluriennale 2024/2026, annualità 2024;
3. Di accertare l'entrata relativa alle componenti UR1A e UR2A per l'importo complessivo di € 37.454,41, al Titolo 9, Tipologia 200, Cat. 5, Cap. 0011 del Bilancio di Previsione Finanziario Pluriennale 2024/2026, annualità 2024;
4. Di impegnare la complessiva somma di € 37.454,41 in favore di CSEA (Cassa per i Servizi energetici e ambientali) alla Missione 99 Programma 1 Titolo 7 Macroaggregato 2 Cap. 0001 del Bilancio di Previsione Finanziario Pluriennale 2024/2026, annualità 2024;
5. Di dare atto che le componenti perequative UR1A e UR2A in cui importo complessivo per l'anno 2024 ammonta ad € 37.454,41 saranno versate alla CSEA, secondo le modalità previste dall'art. 6 dell'Allegato A alla Delibera ARERA n. 386/2023, con successivo e separato provvedimento;
6. Di dare atto che l'importo di € 249.860,37 a titolo di tributo provinciale 5% (TEFA), per l'anno 2024, sarà versata direttamente dai contribuenti al Libero Consorzio Comunale di Ragusa (già Provincia Regionale di Ragusa);
7. Di dare atto che, rilevati i dati dal suddetto Riepilogo Generale Tariffazione, considerate ed approvate tutte le compensazioni specificate in premessa, di cui ai relativi elenchi che si trovano depositati presso il Settore IV Entrate – Servizio Entrate Tributarie e Patrimoniali, le suddette compensazioni sono così distinte:
 - a) € 6.031,70 a titolo di credito compensato
 - b) € 63,00 a titolo di debito compensato
8. Di rilevare l'importo pari ad € 1.310,00 quale sommatoria di avvisi con dovuto inferiore al minimo pagabile (€ 12,00) da addebitare nelle successive annualità.
9. Di procedere alla riscossione delle partite iscritte in elenco tramite bollettini “PagoPa multibeneficiario” come segue:

per importi inferiori ad € 50,00 in un'unica soluzione con scadenza il 30/09/2024;

per importi superiori ad € 50,00 in rata unica con scadenza 30/09/2024 ovvero in n. 2 rate aventi le scadenze 30/09/2024 (scadenza 1° rata), 30/11/2024 (scadenza 2° rata).
10. Di dare atto che si trovano depositati presso il Settore IV Entrate – Servizio Entrate Tributarie e Patrimoniali i seguenti documenti :
 - copia dell'elenco dei contribuenti tenuti al pagamento della Tari anno 2024
 - copia elenco contribuenti con credito compensato
 - copia elenco contribuenti con debito compensato
 - riepilogo generale tariffazione
 - riepilogo tariffazione con dettaglio agevolazioni.

11. Di trasmettere la presente al Settore III Finanze per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile dell'Ufficio
(Dott.ssa Guglielma Militello)

Guglielma Militello

Il Responsabile del Servizio
(Dott.ssa Laura Calabrese)

Il Capo Settore
(Dott.ssa Valeria Drago)

Drago

-SERVIZIO FINANZIARIO -

ACCERTAMENTO N. 17/2024 (€ 4.997.154,52)
N. 314/2024 (€ 37.654,42)
IMPEGNO N. 970/2024 (€ 37.654,42)

Visto: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

19 AGO. 2024



IL CAPO SETTORE III
(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)

Galanti